

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2005

Modalita' di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o difformita' dalla autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 1, commi 37, lettera b), n. 2), e 38, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

Gazzetta Ufficiale 30-03-2005, n. 73, Serie generale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 38, della citata legge n. 308 del 2004, con il quale e' stabilito, tra l'altro, che la sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dal comma 37, lettera b), numero 2), del citato art. 1 per l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, e' riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalita' di riscossione di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che il predetto versamento si configura come entrata di natura non tributaria;

Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalita' di riscossione della predetta sanzione pecuniaria;

Decreta:

Art. 1.

Modalita' di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per lavori realizzati in assenza o difformita' dalla autorizzazione paesaggistica

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lettera b), numero 2), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini della estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241

"Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997

Art. 17
(Oggetto)

1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
 - a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
 - c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.